

Padova, 29 luglio 2021

**Circolare n° 8/2021**

**Alla Spett.le Clientela**

**Oggetto:** Conversione Decreto Sostegni Bis (D.L. 73/2021 – Disposizioni in materia di lavoro) e altre novità.

Gentili **Clienti**, Vi inviamo una sintesi degli articoli di maggior interesse in materia di lavoro del **D.L. n. 73/2021** (c.d. decreto “Sostegni bis”) convertito con Legge n. 106/2021 e **altre novità** introdotte dal D.L. 105/2021.

### **CONTRATTI A TERMINE**

Attualmente i contratti a termine fino a 12 mesi, comprensivi di eventuali proroghe, sono acausali ovvero non richiedono alcuna motivazione per la stipula. Oltre i 12 mesi e fino ad un massimo di 24 mesi o in caso di rinnovo, il c.d. Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) ha introdotto l’obbligo di apporre una casuale/motivazione al contratto a termine che giustifichi la presenza di:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

NORMATIVA EMERGENZIALE COVID > per il periodo di emergenza epidemiologica da covid-19 la normativa emergenziale ha introdotto la possibilità di stipulare una sola proroga oltre i 12 mesi o un rinnovo acausali in deroga alla normativa esistente.

### **NOVITA’ DECRETO SOSTEGNI BIS**

L’art. 41 bis del D.L. n. 73/2021, convertito in legge, introduce una **nuova causale contrattuale**, aggiuntiva rispetto a quelle suddette, per cui i **contratti collettivi** (nazionali, territoriali, aziendali) **possono individuare specifiche esigenze** (*non generiche ma liberamente determinabili in accordo con le organizzazioni sindacali*) **per l’instaurazione di rapporti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi o di rinnovi, ma non eccedente i 24 mesi**. L’apposizione del termine per tali esigenze viene ammessa **fino al 30 settembre 2022**.

Tale novità normativa, che supera le rigidità imposte dalle causali del Decreto Dignità, rivitalizza la possibilità prevista dal comma 2 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 di **derogare alla durata massima di 24 mesi** mediante la contrattazione collettiva.

***N.B.:** Rimangono dei dubbi interpretativi in merito al termine di validità di tale previsione previsto al 30 settembre 2022, secondo interpretazioni autorevoli la modifica apportata sarebbe strutturale per proroghe e i rinnovi e non soggetta a decadenza.*

### **LAVORATORI FRAGILI**

L’art. 9 del D.L. n. 105/2021 **proroga dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021** le tutele a favore dei lavoratori in condizione di fragilità di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del DL n. 18/2020 con riferimento al solo **diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile**, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

# ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

*Società tra Professionisti*

Tale possibilità viene riconosciuta ai c.d. **lavoratori fragili**, ossia i dipendenti pubblici e privati:

- in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
- con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992).

**N.B.:** il D.L. n. 105/2021 non dispone la proroga di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 26 (assenza dal servizio equiparata al ricovero ospedaliero); di conseguenza, resta confermato che dal 1° luglio scorso i giorni di assenza dal servizio da parte dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere il lavoro agile non saranno più equiparati al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico.

## CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

L'art. 3 del D.L. n. 105/2021 introduce il nuovo art. 9-bis al D.L. n. 52/2021 che disciplina l'impiego delle **certificazioni verdi Covid-19**. Si ricorda che tali certificazioni attestano una delle seguenti condizioni:

- *lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19;*
- *la guarigione dal Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento;*
- *l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.*

Il D.L. n. 105/2021 stabilisce che **dal 6 agosto 2021 l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito, in zona bianca, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19:**

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.

Le suddette disposizioni:

- si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, qualora tali servizi e attività siano consentiti ed alle condizioni previste per le singole zone;
- non trovano applicazione ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo

Cordiali Saluti

**I Professionisti dello Studio Bertagnin**